



Prot. n.
da citare nella risposta

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di adeguamento dell’impianto di recupero totale di rifiuti di San Zeno, Arezzo”, ubicato in località San Zeno, nel Comune di Arezzo (AR). Proponente: AISA IMPIANTI S.p.A. **Contributo su documentazione integrativa.**

Regione Toscana
direzione Tutela dell’Ambiente ed energia
settore Via

In merito all'istanza in oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, al fine di incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

rifiuti: normativa nazionale: decreto legislativo 152/2006 parte IV; normativa regionale: legge regionale 25/1998;

Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (delibera consiglio regionale 94/2014);

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare (PREC) approvato con Delibera consiglio regionale del 15.01.2025 n. 2, entrato in vigore il 14 marzo 2025.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTICOLI 4 E 5 COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE.

COMPONENTE RIFIUTI

Nel precedente contributo del Settore scrivente era stata evidenziata la necessità di acquisire i seguenti chiarimenti e integrazioni:

- 1) come si intenda procedere nel caso di fermate programmate o di emergenza della linea L75, al fine di garantire la continuità del trattamento dei rifiuti urbani;
- 2) completamento della verifica della localizzazione delle nuove aree di ampliamento dell’impianto in rapporto ai criteri del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Prb) attraverso:
 - a) la disamina del criterio penalizzante “Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.”;

- b) la dimostrazione del rispetto delle distanze da insediamenti residenziali e centri abitati nei termini indicati dai due criteri escludenti, rispettivamente contenuti al punto 14 del paragrafo 2.1 e al punto 16 del paragrafo 3.1 dell'allegato 4 al Prb.

In relazione al punto 1) Aisa ha affermato che, a seguito di confronto con i soggetti competenti, la criticità evidenziata è stata risolta nella tabella riassuntiva di tutte le attività nella fase a regime con la previsione che, l'ingresso dei rifiuti al recupero energetico, sarà subordinato all'esaurimento dei rifiuti interni in termini di capacità di termovalorizzazione giornaliera.

Su tale aspetto si rimanda, al settore regionale competente al rilascio dell'autorizzazione, di stabilire condizioni volte ad assicurare la priorità nel trattamento dei rifiuti urbani in caso di fermata di una delle linee.

Per quanto attiene al punto 2) Aisa ha presentato un aggiornamento del documento denominato "*Relazione verifica dei criteri di localizzazione*" che è stato integrato con l'analisi dei criteri di localizzazione presenti nel paragrafo 3.1 dell'Allegato 4 al Prb, relativo agli impianti di incenerimento per rifiuti speciali.

Dall'esame del documento si rileva che:

- è presente l'accertamento circa la non operatività del criterio penalizzante "*Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.*";
- con riferimento alle distanze da insediamenti residenziali, il proponente dichiara la non operatività dei criteri escludenti, contenuti rispettivamente al punto 14 del paragrafo 2.1 e al punto 16 del paragrafo 3.1 dell'allegato 4 al Prb, come mostrato nella relativa cartografia, dalla quale tuttavia non emerge il confine del centro abitato;
- relativamente al criterio penalizzante "*Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso*" la società proponente ha riconfermato che il "centro abitato" di San Zeno è da considerarsi ad esclusiva funzione industriale e non residenziale e che quindi il criterio non è operante.

Per quanto sopra, prendendo atto di quanto dichiarato dal proponente, in riferimento alle distanze si rinvia ad eventuali verifiche del Comune.

Si conferma quanto altro raccomandato nel nostro precedente contributo in relazione alla valutazione degli ulteriori criteri penalizzanti.

CONCLUSIONI:

Componente rifiuti

Criteri di localizzazione

Per quanto indicato nella parte istruttoria non si rilevano elementi di ostacoli all'ampliamento proposto.

Pianificazione

Si confermano i contenuti del contributo reso con nota prot. 0489005 del 12/09/2024, ovvero che il progetto risulta in linea con gli obiettivi declinati nel piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (delibera consiglio regionale 94/2014).

Si rinvia all'Autorità di Ambito la valutazione dei flussi da destinare all'impianto nel rispetto delle esigenze del territorio.

Si rimanda altresì al settore regionale competente al rilascio dell'autorizzazione di stabilire condizioni volte ad assicurare la priorità nel trattamento dei rifiuti urbani in caso di fermata di una delle linee.

Si fa inoltre presente che il progetto risulta altresì in linea con gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare (PREC) approvato con Delibera consiglio regionale del 15.01.2025 n. 2.

la Dirigente
Renata Laura Caselli

Referenti:

componente rifiuti: Laura Pampaloni (0554387157 – laura.pampaloni@regione.toscana.it)